

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS

tra

ENI S.p.A

e

COMPRATORE

relativo al Prodotto Anno Gas 2010 su P-GAS

A handwritten signature or mark, possibly the letter 'R', written in black ink.

INDICE

CONDIZIONI PARTICOLARI

- a) Periodo di Somministrazione per il "Prodotto Anno Gas 2010"
- b) Quantità e Prezzo

CONDIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E COSTRUZIONE
- ARTICOLO 2 - OGGETTO
- ARTICOLO 3 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 4 - PUNTO DI CONSEGNA
- ARTICOLO 5 - PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE
- ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI E OBBLIGHI
- ARTICOLO 7 - QUANTITA'
- ARTICOLO 8 - PREZZO CONTRATTUALE
- ARTICOLO 9 - NOMINE
- ARTICOLO 10 - ALLOCAZIONI
- ARTICOLO 11 - QUALITA'
- ARTICOLO 12 - DEFAULT E RIMEDI
- ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ARTICOLO 14 - DIRITTI E TRIBUTI
- ARTICOLO 15 - FORZA MAGGIORE
- ARTICOLO 16 - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE
- ARTICOLO 17 - SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 18 - CESSIONE
- ARTICOLO 19 - CONFIDENZIALITA'
- ARTICOLO 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
- ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI
- ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI
- ARTICOLO 23 - GARANZIE
- ARTICOLO 24 - VARIE

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONI DEL COMPRATORE

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE IVA

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO 4 – FAC SIMILE GARANZIA



CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS

Questo Contratto di Somministrazione ("**Contratto**") è da ritenersi valido ed efficace alla Data di Perfezionamento tra:

1. Eni S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale a Roma, piazzale Enrico Mattei 1, e sede secondaria in Piazza Vanoni, 1 – 20097 San Donato M.se, Capitale Sociale € 4.005.358.876 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00484960588, R.E.A. Roma n. 736453, Partita IVA n. 00905811006, (qui di seguito denominata "**Venditore**"); e
2. Operatore che, ai sensi del Regolamento P-GAS e del presente Contratto, (i) ha inviato la richiesta di abilitazione all'accesso al Book di Negoziazione del Venditore relativo al Prodotto Anno Gas 2010 pubblicato su P-GAS; (ii) ha inviato al Venditore il modulo riportato in Allegato 1 (Dichiarazioni del Compratore) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte e (iii) rispettando i requisiti dell'Articolo 6.5, ha ricevuto dal Venditore l'abilitazione richiesta (qui di seguito denominato "**Compratore**");

il Venditore e il Compratore sono qui di seguito denominati singolarmente "**Parte**" o collettivamente "**Parti**".

Premesso che:

- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, all'articolo 11, comma 2, prevede che a decorrere dal 13 luglio 2007 "*le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato [...], di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati.*";
- in attuazione della previsione di cui al punto precedente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 19 marzo 2008 recante le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote di gas naturale importato;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. la gestione economica del mercato del gas naturale;
- con decreto 18 marzo 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 a seguito delle disposizioni dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 99/09 stabilendo, in particolare, che, a decorrere dal 10 maggio 2010, le quote del gas naturale importato sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A ("**GME**");
- in ottemperanza allo stesso decreto 18 marzo 2010 il GME ha pubblicato il Regolamento P-GAS che stabilisce le modalità di gestione della Piattaforma di negoziazione P-GAS;
- in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto 18 marzo 2010, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ("**AEEG**") ha pubblicato in data 30 aprile la Delibera ARG/gas 58/10 "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010" (di seguito "**Delibera**");
- alla luce delle disposizioni sopra richiamate il Venditore ha aderito alla P-GAS e ha presentato offerte nell'ambito della Piattaforma di negoziazione stessa per il Prodotto Anno Gas 2010;

- il Compratore, soggetto ammesso ad operare su P-GAS, ha richiesto al Venditore, per mezzo delle funzionalità previste in P-GAS, l'abilitazione al Book di Negoziazione del Venditore per il Prodotto Anno Gas 2010 accettando le condizioni di somministrazione definite nel presente Contratto;
- il Compratore ha inviato al Venditore il modulo riportato in Allegato 1 (Dichiarazioni del Compratore) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- il Venditore, sussistendone le condizioni, ha abilitato il Compratore all'accesso al Book di Negoziazione del Venditore relativo al Prodotto Anno Gas 2010, impegnandosi con ciò a mettere a disposizione al PSV al Compratore i quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sul Book di Negoziazione del Venditore per il Prodotto Anno Gas 2010 secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto;
- il Compratore, per mezzo del contratto di adesione a P-GAS con GME, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare, pagare e ritirare, o pagare per quanto non ritirato dal Venditore i quantitativi di gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sul Book di Negoziazione del Venditore per il Prodotto Anno Gas 2010 secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto;
- dal riepilogo delle Transazioni P-Gas, fornito dal GME, risulta che il Compratore è assegnatario di Contratti GME per il Prodotto Anno Gas 2010, con i dettagli indicati nella Tabella 1 delle Condizioni Particolari;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:



CONDIZIONI PARTICOLARI

a) Periodo di Somministrazione per il "Prodotto Anno Gas 2010"

Data Inizio Consegne: Giorno Gas 1° ottobre 2010.

Data Fine Consegne: Giorno Gas 30 settembre 2011.

b) Quantità e Prezzo

Per il Prodotto Anno Gas 2010, riguardo ciascuna Transazione P-GAS (t) conclusa, secondo il Regolamento P-GAS, tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del Prodotto Anno Gas 2010, si intendono tutti i dettagli, come sotto riportati ed in particolare:

- la Quantità Totale QT(t) espressa in GJ;
- il Prezzo Contrattuale P(t) espresso in c€/GJ.

Tali dettagli, per ciascuna Transazione P-GAS (t), sono confermati dal GME al Venditore ed al Compratore secondo i termini definiti nel Regolamento P-GAS.

Inoltre, per ciascuna Transazione P-GAS (t), si definisce la Quantità Giornaliera QG (t) come il rapporto tra QT(t) ed il numero di Giorni Gas compresi nell'Anno Gas 2010.

Tabella 1: DETTAGLIO TRANSAZIONI P-GAS

Numero Contratti GME	Quantità Totale QT(t)	Quantità Giornaliera QG (t)	Prezzo Contrattuale P(t)	Transazione P-GAS (t) per il Prodotto Anno Gas 2010	
	[GJ]	[GJ/Giorno]	[c€/GJ]	ID	Data/ora abbinamento
00	0.000,0	0.000,0	0,000	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss
00	0.000,0	0.000,0	0,000	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss
00	0.000,0	0.000,0	0,000	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss

Quantità Contrattuale Totale o (QCT), espressa in GJ e relativa al Prodotto Anno Gas 2010 è uguale alla somma delle quantità totali QT(t) di tutte Transazioni P-GAS (t) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del Prodotto Anno Gas 2010.

Quantità Contrattuale Giornaliera o (QCG) relativamente al Prodotto Anno Gas 2010 ed espressa in GJ/Giorno è la somma delle quantità giornaliere QG(t) di tutte le Transazioni P-GAS (t) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del Prodotto Anno Gas 2010.

Prezzo Contrattuale o P: espresso in c€/GJ e relativo al Prodotto Anno Gas 2010 si intende il prezzo medio pesato calcolato come:

- o la somma - per tutte le Transazioni P-GAS (t) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del Prodotto Anno Gas 2010 – del prodotto fra QT(t) e il relativo Prezzo Contrattuale P(t)
- o diviso
- o (QCT).

P è calcolato senza arrotondamenti intermedi e arrotondato alla terza cifra decimale, ovvero arrotondato alla terza cifra decimale superiore se il quarto decimale è maggiore o uguale a 5 e arrotondato alla terza cifra decimale inferiore se il quarto decimale è minore di 5.

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E COSTRUZIONE

1.1 Definizioni

Nel Contratto i seguenti termini ed espressioni, quando riportati in maiuscolo, avranno i seguenti significati:

"Accettazione in Difetto": fattispecie definita all'Articolo 12.3.

"AEEG" si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

"Affiliata" significa, riguardo a una persona giuridica, qualsiasi altra persona giuridica che (a) possiede o controlla, direttamente o indirettamente, la prima persona giuridica o (b) è posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, dalla prima persona giuridica o (c) è posseduta in comune o sotto il controllo comune della prima persona giuridica, dove "possedere" significa possesso di più del cinquanta per cento (50%) della quota capitale, azioni, quote o diritti di distribuzione degli utili in considerazione del capitale della persona giuridica e "controllo" significa la capacità – singolarmente o congiuntamente a un'altra persona giuridica ("Controllo Congiunto") – di dirigere gli affari della persona giuridica, a seguito del possesso di azioni o quote, leggi, contratti o qualsiasi altro modo.

"Anno Gas 2010" è il periodo che va dalle ore 6:00 del 1° ottobre 2010 alle ore 6:00 del 1° ottobre 2011, estremi inclusi.

"Book di Negoziazione" luogo di P-Gas, accessibile al Compratore, in cui il Venditore può pubblicare le offerte di vendita di uno o più Contratti GME abbinabili nella sessione di negoziazione ed il Compratore può pubblicare le offerte di acquisto di uno o più Contratti GME abbinabili nella sessione di negoziazione.

"Codice di Rete": si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita da Snam Rete Gas.

"Condizioni PSV" è il documento "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale" pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

"Consegna in Difetto": fattispecie definita all'Articolo 12.2.

"Consegna in Eccesso": fattispecie definita all'Articolo 12.4.

"Contratto" indica questo contratto (includere premesse, Articoli e Allegati) come originariamente definito o come di volta in volta modificato e/o integrato.

"Contratto PSV": si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV).



“**Contratto GME**” si intende l’offerta di vendita o acquisto per il Prodotto Anno Gas 2010 al Prezzo Contrattuale(t) nel Periodo di Somministrazione specificato delle quantità di Gas corrispondenti al lotto minimo (come definito nella Delibera ARG 58/10 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) pubblicata in P-GAS.

“**Correttamente Nominata**” ha il significato assunto da tale espressione secondo quanto stabilito al punto (iv) dell’Articolo 9.3.

“**Data di Perfezionamento**” è la data alla quale il Compratore riceve, tramite SIGAS, la notifica di essere stato abilitato dal Venditore all’accesso al Book di Negoziazione del Venditore relativo al Prodotto Anno Gas 2010, secondo i termini e le modalità previsti nel presente Contratto e dal GME nel Regolamento P-GAS.

“**Data di Scadenza**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 13.2.1.

“**Data Inizio Consegne**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 5.

“**Data Fine Consegne**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 5.

“**Delibera**”: si intende il documento descritto nelle Premesse.

“**Euro**” o “**€**” indica la valuta degli stati membri dell’Unione Europea che hanno adottato o adottano la valuta in accordo al Trattato di fondazione della Comunità Europea.

“**Eurocent**” o “**c€**” indica un (1) centesimo di un (1) Euro.

“**Evento di Forza Maggiore**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.1.

“**Forza Maggiore**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.

“**Forza Maggiore del Compratore**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.2.

“**Forza Maggiore del Venditore**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.2.

“**Garante**”: si intende (i) una banca avente la sua sede legale o proprie filiali in un paese dell’Unione Europea, oppure (ii) una banca avente un rating creditizio Standard & Poor’s non inferiore a BBB+ o Moody’s Investors Service inc. non inferiore a Baa1.

“**Garanzia**”: si intende una garanzia bancaria a prima richiesta.

“**Gas**” indica qualsiasi miscela di idrocarburi e di gas non combustibili che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, si trova allo stato gassoso e che è oggetto delle disposizioni del presente Contratto.

“**Gestore dei Mercati Energetici**” o “**GME**” è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l’altro, la gestione della P-GAS, ai sensi del DM 18 marzo 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico.

“**Giorno Consegna**” è ogni Giorno Gas compreso nel Periodo di Somministrazione.



“**Giorno**” o “**Giorno Gas**” ha il significato attribuito a tale espressione nel Contratto PSV. La data di riferimento di ciascun Giorno Gas è la data del giorno di calendario nel quale inizia il Giorno Gas.

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno, diverso da sabato o domenica, nel quale le banche sono aperte per eseguire operazioni nella città di Milano.

“**Importo Fattura Mese “m”**” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Articolo 13.1.

“**Importo Garanzia**” è un importo in Euro pari a $90 \times \text{QCG} \times \text{P}$.

“**ISO**” sta per International Organisation for Standardisation.

“**IVA**” indica qualsiasi imposta sul valore aggiunto o ulteriore tassa analoga, ma escluso ogni interesse legale per morosità o penali.

“**Joule**” sta per joule come definito in ISO 1000.1981 (E).

“**Manuale PSV**”: si intende l’insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

“**Mese**” indica un periodo che inizia con il Giorno Gas riferito al primo giorno di un mese del calendario gregoriano e termina con il Giorno Gas riferito all’ultimo giorno dello stesso mese del calendario gregoriano.

“**Parte Colpita**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 15.1.

“**Periodo di Somministrazione**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 5.

“**Periodo di Negoziazione**”: si intende il periodo, definito nel Regolamento P-GAS, in cui il Prodotto Anno Gas 2010 può essere negoziato sulla P-GAS.

“**Piattaforma di negoziazione P-GAS**” o “**P-GAS**”: si intende la piattaforma informatica di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l’offerta di gas naturale.

“**Prezzo Contrattuale**” o “**P**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 8.2.

“**Prezzo Contrattuale P(t)**” ha il significato assunto da tale espressione nel paragrafo b) delle Condizioni Particolari.

“**Procedure PSV**” sono le procedure operative del PSV descritte nelle Condizioni PSV.

“**Prodotto Anno Gas 2010**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 2.

“**Punto di Consegna**” ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 4.

“**Punto di Scambio Virtuale**” o “**PSV**”: si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas.



“Quantità Contrattuale Giornaliera” o **“(QCG)”** ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 7.1.1.

“Quantità Contrattuale Giornaliera Minima” o **“Min QCG”** ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 7.1.3.

“Quantità Contrattuale Totale” o **“(QCT)”** ha il significato assunto da tale espressione nel paragrafo b) delle Condizioni Particolari.

“Quantità Mensile “m”” o **“(QM)m”** si intende per ciascun Mese “m” il prodotto tra la QCG e il numero dei Giorni del Mese “m”.

“Quantità in Eccesso”: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 12.4.

“Quantità Non Consegnata”: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 12.2.

“Quantità Non Ritirata”: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 12.3.

“Rete Nazionale dei Gasdotti”: si intende il sistema di trasporto di cui al Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti annuali.

“Regolamento P-GAS” è il “Regolamento della piattaforma di negoziazione per l’offerta di Gas Naturale (P-GAS)” pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010.

“Report delle Transazioni” è il riepilogo delle Transazioni tra le Parti a fronte del presente Contratto registrate nel Sistema PSV.

“SIGAS” è il Sistema Informatico Gas come definito nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate dal GME.

“Sistema PSV”: si intende la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale.

“Snam Rete Gas”: si intende la società Snam Rete Gas S.p.A..

“Terzi” indica una qualsiasi persona diversa dalle Parti.

“Transazione”: transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi, come definite da Snam Rete Gas nelle Condizioni PSV.

“Transazione P-Gas (t)”: transazione eseguita e conclusa per mezzo di P-GAS, relativa al Prodotto Anno Gas 2010, secondo il Regolamento P-GAS, che ha realizzato la volontà delle Parti di abbinare l’offerta di vendita del Venditore con l’offerta di acquisto del Compratore.

1.2 Costruzione

Nel Contratto, a meno che sia diversamente espressamente stabilito, ogni termine definito includerà le differenti forme di genere e di numero. Ogni riferimento a leggi e regolamenti sarà da intendersi come riferimento a tali leggi e regolamenti come di volta in volta modificate e/o integrate. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO

Oggetto del Contratto è la consegna e la vendita di quantità di Gas da parte del Venditore e il conseguente ritiro, acquisto e pagamento, o pagamento per quanto non ritirato da parte del Compratore, al Punto di Consegna, a seguito di Transazione/i P-GAS di una quantità giornaliera costante di Gas lungo il periodo che va dalle ore 6:00 del 1° ottobre 2010 alle ore 6:00 del 1° ottobre 2011 (“**Prodotto Anno Gas 2010**”) e secondo i termini e le condizioni esposte nel Contratto.

ARTICOLO 3 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO

- 3.1 Il presente Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace a partire dalla Data di Perfezionamento ed avrà durata sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.
- 3.2 Il Venditore ha facoltà di recesso dal presente Contratto per quanto riguarda la possibilità di definire future Transazioni P-GAS dando notifica scritta al Compratore con tempistica di preavviso almeno uguale a quella minima prevista dal Regolamento P-GAS all'articolo 18. Resta inteso che il presente Contratto continua a valere per le Transazioni P-GAS che sono state concluse fino alla data di recesso comunicata con la notifica di cui sopra.

ARTICOLO 4 – PUNTO DI CONSEGNA

- 4.1 Il Punto di Consegna, al quale le quantità di Gas oggetto del Contratto saranno consegnate dal Venditore e prelevate dal Compratore, è il Punto di Scambio Virtuale (PSV).
- 4.2 Il Gas sarà consegnato al Compratore al Punto di Consegna libero da ogni onere e diritto di Terzi.
- 4.3 Il passaggio di proprietà, dal Venditore al Compratore, del Gas consegnato secondo il Contratto avverrà alla consegna presso il Punto di Consegna.

ARTICOLO 5 – PERIODO DI SOMMINISTRAZIONE

La data d'inizio degli obblighi di consegna del Gas per il Venditore e degli obblighi di prelievo del Compratore al Punto di Consegna è il Giorno indicato al punto a) delle Condizioni Particolari alla voce “**Data Inizio Consegne**” e la data di conclusione degli obblighi di consegna del Gas per il Venditore e degli obblighi di prelievo del Compratore al Punto di Consegna è il Giorno indicato al punto a) delle Condizioni Particolari alla voce “**Data Fine Consegne**”.

Con “**Periodo di Somministrazione**” si intende il periodo di tempo che inizia alla Data Inizio Consegne e si conclude alla Data Fine Consegna.

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONI E OBBLIGHI

- 6.1 Le Parti dichiarano e garantiscono l'una all'altra che esse hanno il potere di sottoscrivere il presente Contratto ed hanno o avranno tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari ad adempiere agli obblighi contrattuali.



- 6.2 Le Parti dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con Snam Rete Gas, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas qui previsti.
- 6.3 Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Le Parti convengono altresì che gli eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV) saranno sostenuti dal Compratore.
- 6.4 Le Parti si impegnano a mantenere l'abilitazione ad operare al PSV per tutto il periodo di durata e validità del presente Contratto.
- 6.5 Le Parti si danno atto che, al fine di ottenere l'abilitazione ad accedere al Book di Negoziazione del Venditore per il Prodotto Anno Gas 2010, il Compratore, oltre che inviare al Venditore tramite la P-GAS la relativa richiesta di abilitazione, deve inviare direttamente al Venditore i seguenti documenti:
- Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
 - eventuale Dichiarazione IVA, come da modulo in Allegato 2 al presente Contratto.

Tali documenti devono:

- in copia, pervenire contestualmente alla richiesta di abilitazione, via e-mail all'indirizzo gianpiero.assenza@eni.com o fac-simile al numero +39 02 520 31611;
- in originale, essere inviati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo corriere o consegnati a mano, entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla data della richiesta di abilitazione.

Anche per il Compratore che alla data di questo Contratto (12 maggio 2010) risulti già abilitato dal Venditore per il contratto di somministrazione per il prodotto Mensile "m" del 6 maggio 2010 e per il quale si rende necessaria la disabilitazione, l'Allegato 1 di cui al presente Contratto costituisce comunque condizione necessaria per la nuova abilitazione, pertanto dovrà pervenire al Venditore debitamente compilato e sottoscritto secondo le modalità suddette e sostituisce integralmente l'Allegato 1 già fatto pervenire unitamente alla richiesta della precedente abilitazione.

Nel caso in cui tale documentazione sia incompleta, inesatta o non sia pervenuta in copia entro il termine sopra previsto oppure il Compratore non abbia provveduto al pagamento totale delle fatture relative ad altre transazioni concluse tra le Parti, il Venditore ha facoltà di non abilitare il Compratore.

ARTICOLO 7 – QUANTITA'

7.1 Quantità Contrattuale Giornaliera e Quantità Contrattuale Giornaliera Minima

7.1.1 In ogni Giorno Consegna per il Prodotto Anno Gas 2010, il Venditore si impegna a mettere a disposizione del Compratore al Punto di Consegna la "**Quantità Contrattuale Giornaliera**" o "**(QCG)**", espressa in GJ/Giorno, definita nel paragrafo b) delle Condizioni Particolari.

7.1.2 Il Venditore è sollevato dai propri obblighi stabiliti all'Articolo 7.1.1 in caso e nella misura in cui si verifichi:

- (i) Forza Maggiore del Venditore o del Compratore;
- (ii) sospensione della somministrazione in applicazione dell'Articolo 16.



7.1.3 In ogni Giorno Consegna per il Prodotto Anno Gas 2010, il Compratore si impegna a ritirare e a pagare, o a pagare per quanto non ritirato, secondo i termini e le condizioni del presente Contratto, una quantità di Gas pari alla seguente "Quantità Contrattuale Giornaliera Minima" ("Min QCG"):

$$\text{Min QCG} = (\text{QCG}) - d$$

dove, in ciascun Giorno del Periodo di Somministrazione, il termine "d" sarà pari alla somma di tutte le quantità di Gas:

- (i) non rese disponibili dal Venditore al Punto di Consegna per qualsiasi ragione, inclusa, ma non limitata ad essa, la Forza Maggiore del Venditore, fermo restando tuttavia che tale ragione non derivi da una inadempienza del Compratore agli obblighi del Contratto;
- (ii) non prelevate dal Compratore per Forza Maggiore del Compratore.

Resta inteso che ogni singola quantità di Gas non resa disponibile dal Venditore e/o non prelevata dal Compratore in un Giorno per più di una delle sopraccitate ragioni sarà conteggiata solo una volta ai fini del calcolo del termine "d".

7.1.4 Qualora in un Giorno il Compratore prelevi al Punto di Consegna una quantità di Gas inferiore alla Min QCG, il Compratore pagherà al Venditore un ammontare pari al cento per cento (100%) del Prezzo Contrattuale o P moltiplicato per la differenza tra il valore di Min QCG e la quantità di Gas prelevata.

7.2 Il Gas sarà messo a disposizione dal Venditore e prelevato dal Compratore con portata oraria costante durante il Giorno.

ARTICOLO 8 – PREZZO CONTRATTUALE

8.1 Per ogni Giorno Consegna, il Compratore si impegna a pagare, secondo le tempistiche e modalità di cui all'Articolo 13, un importo calcolato come il prodotto fra il Prezzo Contrattuale o P ed ogni quantità di Gas che nel Giorno Consegna è risultata:

- Correttamente Nominata secondo quanto stabilito al punto (iv) dell'Articolo 9.3; o
- non Correttamente Nominata, ma per la quale il Compratore si è avvalso della facoltà di cui al punto (vi) dell'Articolo 9.3; o
- eccedente rispetto alla (QCG) ma comunque ritirata dal Compratore come descritto al punto (ix).a dell'Articolo 9.3.

8.2 Il Prezzo Contrattuale o P applicabile in ogni Giorno Consegna, espresso in c€/GJ, sarà calcolato come indicato al paragrafo b) delle Condizioni Particolari. Il prezzo P è da intendersi comprensivo di tutti i costi di trasporto fino al Punto di Consegna.

ARTICOLO 9 – NOMINE

9.1 Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 15 (Forza Maggiore) e 16 (Sospensione della Somministrazione), in tutti i Giorni Consegna, varrà quanto segue.

9.2 Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte del Compratore saranno quelle previste dalle Procedure PSV.

9.3 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo Forza Maggiore:

- (i). il Venditore, entro le ore 16:00 del 2° Giorno Lavorativo precedente il primo Giorno Consegna di inizio di ciascun Mese contenuto nel Periodo di Somministrazione, e comunque entro 1 ora prima del termine ultimo previsto dalle Condizioni PSV per l'accettazione della Transazione da parte del Compratore, emetterà mediante il Sistema PSV la Transazione relativa alla Quantità Contrattuale Giornaliera o (QCG) prevista per i Giorni Consegna compresi tra il primo e il quindicesimo Giorno, entrambi inclusi, del Mese;
il Venditore, entro le ore 16:00 del 2° Giorno Lavorativo precedente il sedicesimo Giorno Consegna di ciascun Mese contenuto nel Periodo di Somministrazione, e comunque entro 1 ora prima del termine ultimo previsto dalle Condizioni PSV per l'accettazione della Transazione da parte del Compratore, emetterà mediante il Sistema PSV la Transazione relativa alla Quantità Contrattuale Giornaliera o (QCG) prevista per i Giorni Consegna compresi tra il sedicesimo e l'ultimo Giorno, entrambi inclusi, del Mese.
- (ii). Qualora tale Transazione giornaliera sia emessa nel rispetto dei tempi stabiliti e per un quantitativo di Gas pari alla (QCG), il Gas oggetto della Transazione Giornaliera è da considerarsi consegnato dal Venditore al Compratore.
- (iii). Il Compratore si impegna ad accettare entro la scadenza e secondo le modalità previste dalle Procedure PSV tale Transazione qualora risulti conforme alla (QCG) e sia stata emessa dal Venditore entro i termini temporali sopra specificati. Rimane inteso che la Transazione emessa per quantitativi di Gas inferiori alla (QCG):
 - dovrà comunque essere accettata dal Compratore se tale Transazione è stata emessa nei termini temporali specificati nei punti precedenti; oppure
 - potrà essere accettata dal Compratore in tutti gli altri casi.
- (iv). La Transazione emessa nel rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti sarà da ritenersi correttamente emessa dal Venditore e le (QCG) per quel/i Giorno/i Consegna saranno da ritenersi **"Correttamente Nominate"**.
- (v). Qualora il Compratore non accetti la Transazione correttamente emessa dal Venditore, si applicherà l'Articolo 12.3.
- (vi). Qualora il Venditore non emetta la Transazione entro i termini definiti nei precedenti punti del presente Articolo 9.3, il quantitativo di Gas pari alla (QCG) verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un caso di Consegna in Difetto. Questa disposizione non troverà applicazione nel caso in cui il Compratore eserciti la facoltà di accettare la Transazione emessa dal Venditore al di fuori dei termini temporali descritti ai punti precedenti.
- (vii). Qualora il Venditore emetta entro i termini temporali specificati ai punti precedenti la Transazione per un quantitativo di Gas inferiore alla (QCG), indipendentemente dal fatto che tale Transazione sia o non sia stata accettata dal Compratore, il quantitativo di Gas pari alla differenza tra la (QCG) e la quantità risultante dalla Transazione emessa dal Venditore verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un caso di Consegna in Difetto.
- (viii). In ogni caso di Consegna in Difetto, si applicherà l'Articolo 12.2. Questo pagamento non sarà dovuto nel caso in cui il Compratore non abbia adempiuto a tutti gli obblighi per accedere ed operare al PSV al fine di accettare le Transazioni emesse dal Venditore per eliminare le Consegne in Difetto.
- (ix). Qualora il Venditore emetta una Transazione in cui in uno o in più Giorni Consegna il quantitativo risulti superiore alla (QCG), il Compratore ha l'obbligo di rifiutare la Transazione e di informare tempestivamente il Venditore di tale evento. Nel caso in cui:
 - a. il Compratore non rifiuti una Transazione, emessa dal Venditore, in cui in uno o più Giorni Consegna risultino quantitativi giornalieri superiori alla (QCG), allora verrà ritenuto che il Compratore abbia accettato tali quantità giornaliere

- in eccesso rispetto alla (QCG). La differenza tra la quantità giornaliera risultante dalla Transazione Giornaliera emessa dal Venditore ed accettata dal Compratore e la (QCG), sarà pagata dal Compratore al cento per cento (100%) del Prezzo Contrattuale come descritto all'Articolo 12.4 (a); oppure
- b. il Compratore non accetti una Transazione, emessa dal Venditore, in cui in uno o più Giorni Consegna ha quantitativi giornalieri superiori alla (QCG) oppure nel caso in cui il Venditore cancelli la Transazione esistente, sarà applicato quanto stabilito all'Articolo 12.4 (b).

ARTICOLO 10 – ALLOCAZIONI

Per ogni Giorno di ciascun Mese "m" contenuto nel Periodo di Somministrazione, il quantitativo giornaliero di Gas consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore al Punto di Consegna sarà pari alla quantità risultante dal "Report delle Transazioni", relativo al Mese in questione, registrate nel Sistema PSV in quel Giorno secondo quanto previsto all'Articolo 9, fatto salvo quanto riportato agli Articoli 12 e 15.

ARTICOLO 11 – QUALITA'

Il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà compatibile con i limiti previsti per i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

ARTICOLO 12 - DEFAULT E RIMEDI

- 12.1 Ciascuna Parte, agendo da operatore prudente e ragionevole, si impegna a segnalare prontamente all'altra Parte tutti gli errori eventualmente riscontrati relativamente alla quantità Correttamente Nominata e ad attuare tutte le possibili azioni consentite dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV per correggere l'errore riscontrato.
- 12.2 Consegna in Difetto
Qualora in un Giorno Consegna la quantità ritirata dal Compratore al Punto di Consegna risulti inferiore alla (QCG), per cause imputabili al Venditore, compreso il caso in cui la Transazione esistente venga rifiutata dal Compratore o cancellata dal Venditore perché superiore alla (QCG) come previsto all'Articolo 12.4(b), la quantità risultante dalla differenza tra la (QCG) e la quantità Correttamente Nominata sarà la "**Quantità Non Consegnata**".
Il Venditore riconoscerà al Compratore uno sconto pari al dieci per cento (10%) del Prezzo Contrattuale applicabile moltiplicato per la Quantità Non Consegnata.
Col riconoscimento dello sconto a fronte della Quantità Non Consegnata da parte del Venditore sarà da ritenersi consegnata la (QCG) per il Giorno Consegna per tutti gli obblighi di consegna derivanti dal presente Contratto.
- 12.3 Accettazione in Difetto
Qualora in un Giorno Consegna la quantità ritirata dal Compratore al Punto di Consegna risulti inferiore alla (QCG) per cause imputabili al Compratore, la quantità risultante dalla differenza tra la (QCG) e la quantità Correttamente Nominata sarà la "**Quantità Non Ritirata**".
Fermo restando in tale caso l'applicazione dell'Articolo 7.1.4, in aggiunta il Compratore pagherà al Venditore un importo pari al 10 per cento (10%) del Prezzo Contrattuale applicabile moltiplicato per la Quantità Non Ritirata.

12.4 Consegna in Eccesso

Qualora, in un Giorno Consegna, la quantità ritirata dal Compratore al Punto di Consegna risulti superiore alla (QCG) per cause imputabili al Venditore, fermo restando che le Parti abbiano messo in atto quanto possibile al fine di correggere l'errore, nel caso in cui:

- (a) il Compratore abbia accettato il quantitativo in eccesso, come descritto al punto (ix) dell'Articolo 9.3, la quantità di Gas risultante dalla Transazione emessa dal Venditore sarà da considerarsi Correttamente Nominata e il quantitativo risultante dalla differenza tra la quantità Correttamente Nominata e la (QCG) ("**Quantità in Eccesso**") sarà pagata dal Compratore al cento per cento (100%) del Prezzo Contrattuale applicabile nel Giorno Consegna in cui tale consegna in eccesso si è verificata;
- (b) il Compratore non accetti il quantitativo in eccesso, il Compratore rifiuterà la Transazione oppure il Venditore cancellerà la Transazione esistente. Qualora esistano le condizioni per l'esecuzione delle operazioni ai fini dell'emissione di una nuova Transazione da parte del Venditore, il Compratore farà ogni ragionevole sforzo al fine di accettarla. Per maggiore chiarezza, nel caso in cui, ai sensi di questo Articolo 12.4, la Transazione venga emessa nel corso del Giorno Gas, il Compratore non sarà in alcun modo obbligato ad accettarla.

ARTICOLO 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

13.1 Fatturazione

Nel Mese successivo a ciascun Mese "m" contenuto nel Periodo di Somministrazione, il Venditore emetterà una fattura relativa al Gas consegnato nel Mese "m", di importo pari alla somma di:

- $(QM)_m \times \text{prezzo } P$;
- ogni altro importo dovuto sulla base del presente Contratto noto al momento dell'emissione

("Importo Fattura Mese "m").

13.2 Pagamento

13.2.1 Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'Importo Fattura Mese "m" entro la "**Data di Scadenza**" come di seguito definita:

- il quindicesimo giorno del Mese successivo al Mese "m"; oppure
- qualora la data di ricezione della fattura preceda di meno di 10 giorni il termine sopra indicato, entro 10 giorni dalla data di ricezione della fattura;
- qualora il termine sopra indicato non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo Giorno Lavorativo successivo.

13.2.2 Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell'Importo Fattura Mese "m" mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla Data di Scadenza:

- (per il Compratore con conto corrente bancario in Italia) presso l'Azienda di Credito Intesa San Paolo SpA, sul c/c IBAN n° IT86R0306905010000008460563, intestato a: "Eni Adfin S.p.A. – sottorubricato Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power";
- (per il Compratore con conto corrente bancario all'estero) pay favour ENI S.p.A. – Gas & Power Division on account n. 1903602 with Banque ENI S.A. Bruxelles – Belgium BIC ENIBBEBBXXX IBAN BE39 9681 9036 0219 Cover Deutsche Bank AG – Frankfurt BIC DEUTDEFFXXX;

inviandone copia per conoscenza a Eni Adfin / (CRED / G&P) - P.zza Vanoni 1 - 20097 S. DONATO MILANESE MI, fax n° 02 520 51703, indicando il numero CRO – Codice Riferimento Operazione.

- 13.2.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla Data di Scadenza fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 (pari al saggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorato di sette punti percentuali). In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra il Venditore comunicherà criteri alternativi equivalenti.
- 13.2.4 Gli importi fatturati dovranno essere integralmente pagati entro la Data di Scadenza; in caso contrario verranno applicati gli Articoli 16 e/o 17.
- 13.2.5 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o per intero tale fattura.
- 13.2.6 Se una fattura non è contestata entro centoventi (120) giorni dalla Data di Scadenza, detta fattura si intende definitivamente accettata da entrambe le Parti.

ARTICOLO 14 – DIRITTI E TRIBUTI

- 14.1 Oltre agli importi previsti dal presente Contratto, saranno posti a carico del Compratore qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.
- 14.2 Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.
- 14.3 Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.
- 14.4 Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore e a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.
- 14.5 Il Gas oggetto di somministrazione in virtù del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi con la fornitura il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dall'immissione in consumo. Nel caso in cui il Compratore abbia codice d'accisa in quanto venditore a consumatore finale o esso stesso consumatore finale gli adempimenti fiscali in materia di accise sul Gas e di imposte ad esse collegate (addizionali e imposte sostitutive regionali) verranno adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice di accisa.
- 14.6 Nel caso in cui il Compratore risulti non provvisto di codice di accisa dovrà darne immediata comunicazione al Venditore al fine di definire le modalità di pagamento delle imposte.
- 14.7 Per la somministrazione di Gas di cui al presente Contratto il Compratore dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103) della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota e posta a

carico del Compratore. Nel caso in cui le succitate disposizioni non si applichino al Compratore, questi si impegna a dichiarare il proprio regime IVA applicabile attraverso la compilazione della Dichiarazione IVA allegata al presente Contratto.

- 14.8 Il Compratore si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.

ARTICOLO 15 – FORZA MAGGIORE

- 15.1 Un **“Evento di Forza Maggiore”** significa un evento e/o circostanza, o una combinazione di eventi e/o circostanze, il cui verificarsi e/o l'effetto non era prevedibile e che: (i) comporti o provochi l'impossibilità della Parte interessata (**“Parte Colpita”**) di eseguire, in tutto o in parte i suoi obblighi previsti dal Contratto (esclusi gli obblighi di pagamento) e (ii) sia al di fuori del ragionevole controllo della Parte Colpita e (iii) non avrebbe potuto essere altrimenti evitato o superato con azioni che potevano essere ragionevolmente intraprese dalla Parte Colpita e attuate con la normale diligenza.

Ogni Parte sarà sollevata dall'adempimento dei suoi obblighi, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui, e fintantoché, tale inadempimento sia il risultato di un Evento di Forza Maggiore. Fermo restando il soddisfacimento dei precedenti requisiti, il termine Evento di Forza Maggiore includerà, ma non sarà limitato a:

- (a) scioperi generali, serrate, agitazioni di lavoro o di carattere industriale (incluso il sabotaggio) che non siano dovute a rottura del contratto di lavoro della Parte Colpita;
 - (b) eventi naturali, frane, fulmini, terremoti, incendi, esplosioni, inondazioni;
 - (c) atti od omissioni di autorità governative o sovranazionali, che comunque non siano stati volontariamente indotti o promossi dalla Parte Colpita, o causati dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto ad opera della Parte Colpita;
 - (d) atto o guerre di nemici stranieri, inclusi assedi, insurrezioni, sommosse;
 - (e) ogni interruzione, sospensione, ritardo o funzionamento anomalo del Sistema PSV, qualora ciò pregiudichi il corretto completamento delle Transazioni;
 - (f) interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica o nella fornitura delle linee di trasporto dati facenti parte di P-GAS quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di Terzi.
- 15.2 Un evento o circostanza come definito all'Articolo 15.1 sarà considerato Evento di Forza Maggiore ai fini del Contratto:
- (a) per il Venditore, se e nella misura in cui tale evento pregiudichi la capacità del Venditore di consegnare Gas al Punto di Consegna (**“Forza Maggiore del Venditore”**); e
 - (b) per il Compratore, se e nella misura in cui tale evento pregiudichi la capacità del Compratore di prelevare Gas al Punto di Consegna (**“Forza Maggiore del Compratore”**).

- 15.3 La Parte Colpita dovrà:

- (a) non appena ragionevolmente possibile, informare per iscritto l'altra Parte dell'Evento di Forza Maggiore e delle circostanze e della probabile durata dell'Evento di Forza maggiore; e

(b) attuare immediatamente tutte le azioni ragionevoli per rimediare agli eventi che impediscono l'esecuzione dei suoi obblighi e ridurre al minimo il danno causato dai citati eventi.

15.4 L'impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerato Evento di Forza Maggiore.

ARTICOLO 16 – SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

16.1 Il Venditore avrà il diritto di sospendere la somministrazione di Gas se si verifica anche uno solo dei seguenti casi:

- mancato pagamento, anche parziale, nei termini stabiliti all'Articolo 13 da parte del Compratore anche di una sola fattura emessa dal Venditore relativamente agli importi previsti dal presente Contratto;
- mancato adempimento, da parte del Compratore, anche di uno solo degli obblighi previsti all'Articolo 23,

e fintanto che il Compratore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore e adempiuto agli obblighi previsti all'Articolo 23.

Inoltre, nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei sopraccitati eventi, il Venditore si riserva il diritto di disabilitare il Compratore da ogni Book di Negoziazione del Venditore presente su P-GAS.

16.2 Resta inteso che in caso di sospensione della somministrazione di Gas da parte del Venditore a seguito dell'Articolo 16.1, il Compratore sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti all'Articolo 7.

16.3 Quanto sopra senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 17 – SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONTRATTO

17.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto potrà essere sciolto su semplice comunicazione scritta da parte del Venditore nel caso si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi:

- coesistenza di due fatture non pagate (in tutto o in parte) da parte del Compratore oltre la relativa Data di Scadenza;
- mancato adempimento, da parte del Compratore, anche di uno solo degli obblighi previsti all'Articolo 23.

17.2 Ai sensi dell'art. 1373 c.c. il Venditore avrà il diritto di recedere dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- iscrizione del Compratore nell'elenco dei protesti, o il Compratore diventa insolvente, è incapace di pagare i propri debiti o dichiara espressamente di non poter far fronte agli obblighi assunti o è sottoposto ad un procedimento di sequestro o confisca;
- messa in liquidazione volontaria del Compratore o scioglimento per ragioni diverse da consolidamento, cessione o fusione;
- sottoposizione del Compratore a pignoramento della totalità o di una parte sostanziale dei propri beni;
- richiesta o sottoposizione del Compratore a procedure concorsuali con esclusione del fallimento.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione.



- 17.3 Il Contratto s'intenderà automaticamente risolto nel caso in cui il Compratore, alla Data Inizio Consegna, non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul Sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso del Periodo di Somministrazione.
- 17.4 In caso di scioglimento del Contratto secondo quanto previsto ai punti 17.1, 17.2 e 17.3, il Compratore sarà comunque tenuto a corrispondere al Venditore, oltre a quanto già dovuto, un importo pari a

$$30\% \times QCG \times P \times NG$$

dove NG è il numero di Giorni che intercorrono tra la data in cui lo scioglimento del Contratto ha avuto effetto e il 30 settembre 2011, estremi inclusi, fatto salvo ogni maggior danno. Inoltre il Venditore si riserva il diritto di disabilitare il Compratore da ogni Book di Negoziazione del Venditore presente su P-GAS.

- 17.5 Quanto sopra avverrà senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 18 - CESSIONE

Nessuna delle Parti ha il diritto di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto senza aver prima ottenuto consenso scritto dall'altra Parte.

ARTICOLO 19 – CONFIDENZIALITA'

- 19.1 Fermo restando quanto stabilito dall'Articolo 19.2, una Parte non potrà diffondere a un soggetto terzo i termini del Contratto né qualsiasi informazione relativa al Contratto che è stata scambiata tra le Parti.

- 19.2 Il predetto obbligo di confidenzialità non si applica alle informazioni che:

- (a) sono comunicate con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte;
- (b) sono comunicate da una Parte alle proprie Affiliate e ai loro rispettivi dirigenti, impiegati, agenti e consulenti professionali, a condizione che tale comunicazione avvenga per una necessità di conoscenza in buona fede e che i consulenti professionali concordino di trattare tali informazioni con gli stessi criteri di confidenzialità;
- (c) sono comunicate in osservanza di una legge, normativa o regolamento applicabile di qualsiasi borsa o ente regolatore, o in relazione a un procedimento o atto di un tribunale o ente regolatore o decreti o ordinanze di qualsiasi autorità o ente comunale o nazionale o altro ente governativo o autorità, sia nazionale che straniero o ente sovranazionale inclusa, senza peraltro limitarsi ad essa, l'Unione Europea; fermo restando che ogni Parte dovrà, fino a quanto possibile e lecito secondo tale legge, normativa o regolamento, usare i ragionevoli sforzi per prevenire o limitare la diffusione e dandone sollecita comunicazione all'altra Parte;
- (d) sono o divengono lecitamente di pubblico dominio senza costituire inadempienza dell'Articolo 19;
- (e) sono comunicate a Snam Rete Gas e/o a GME in quanto strettamente necessarie per l'esecuzione e l'operatività del Contratto;
- (f) sono comunicate a enti di rilevazione dei prezzi per il calcolo di un indice fermo restando che tale comunicazione non includerà l'identità dell'altra Parte.

- 19.3 I termini e le condizioni del presente Articolo 19 resteranno valide per un (1) anno oltre lo scioglimento del Contratto, indipendentemente dalla ragione dello scioglimento.

ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI

- 21.1 Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave.
- 21.2 Non saranno in nessun caso risarcibili i danni indiretti e/o gli oneri imputabili all'inadempienza di una Parte che l'altra Parte sostenga nel suo rapporto con terzi.

ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI

- 22.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato.

Venditore

Eni S.p.A.
Eni Divisione Gas&Power
Piazza Vanoni 1
20097 San Donato M.se (MI)

Per comunicazioni relative a:

- Aspetti commerciali, di abilitazione e di fatturazione:

Att.ne: Gianpiero Assenza
Telefono: +39 02 520 31342
Telefax: +39 02 520 31611
gianpiero.assenza@eni.com

- Nomine/allocazioni:

Att.ne: SUP-GAC

Telefono: +39 02 520 41089 (H24)
Telefax: +39 02 520 51647 / 51421 (H24)
e-mail: commercial.operations@eni.com

Compratore

Come comunicato dal Compratore inviando l'Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto.

- 22.2 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano o a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento ai relativi recapiti dell'Articolo 22.1.

Ai fini del Contratto le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano o a mezzo corriere, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure nel caso di:

- comunicazioni telefoniche: alla data e ora di fine telefonata se avvenute, da lunedì a venerdì non festivi, nel periodo 8:30-17:30; in caso contrario si considereranno effettuate alle ore 8:30 del primo Giorno Lavorativo seguente;
- e-mail: alla data e ora di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, da lunedì a venerdì non festivi, nel periodo 8:30-17:30; in caso contrario si considereranno effettuate alle ore 8:30 del primo Giorno Lavorativo seguente;
- telefax: alla data e ora di corretta ricezione se avvenute, da lunedì a venerdì non festivi, nel periodo 8:30-17:30; in caso contrario si considereranno effettuate alle ore 8:30 del primo Giorno Lavorativo seguente.

ARTICOLO 23 – GARANZIE

23.1 Non oltre il 14 settembre 2010, il Compratore dovrà fornire al Venditore una Garanzia.

23.2 La Garanzia, destinata a coprire tutti gli obblighi contrattuali del Cliente, dovrà essere:

- conforme al fac-simile in Allegato 4;
- rilasciata da un Garante per un importo pari all'importo Garanzia;
- valida a decorrere dal 1° ottobre 2010 e fino al 31 dicembre 2011.

23.3 Al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- a. il Venditore escute, totalmente o in parte, la Garanzia;
- b. il Garante perde i requisiti indicati nell'Articolo 1 alla corrispondente definizione;
- c. il Garante disconosce, nega, revoca o respinge, in tutto o in parte, ovvero contesta la validità della Garanzia rilasciata o non rispetta o non adempie ai propri obblighi assunti con tale Garanzia;

il Venditore avrà il diritto di richiedere per iscritto al Compratore di fornire, entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla richiesta, una nuova Garanzia, conforme a quanto previsto nell'Articolo 23.2 (con l'eccezione della decorrenza che sarà dalla data di emissione da parte del Garante entro i suddetti 5 Giorni Lavorativi). Nel caso di cui alla lettera a., il Compratore potrà, alternativamente, reintegrare la Garanzia esistente entro i suddetti 5 Giorni Lavorativi. Resta inteso che ogni sostituzione della Garanzia effettuata dal Compratore in conformità a quanto previsto dal Contratto comporterà la restituzione a quest'ultimo da parte del Venditore della Garanzia già esistente.

23.4 Nel caso in cui il Compratore non rispetti le disposizioni previste ai punti precedenti, il Venditore avrà il diritto di sospendere la somministrazione o sciogliere il presente Contratto, ai sensi degli Articoli 16 e 17.

ARTICOLO 24 – VARIE

24.1 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Compratore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" elaborato dal Venditore in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da

amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riferimento, il documento sopra citato è reso disponibile nel sito internet del Venditore eni.com al Compratore che, in ogni momento, avrà inoltre facoltà di richiedere al Venditore la consegna di copia cartacea.

- 24.2 Qualora, in qualsiasi momento, una clausola del Contratto risulti o diventi contraria alla legge, invalida o priva di tutela giudiziaria, a qualsiasi riguardo, per la legge o per qualsiasi giurisdizione relativa, la legalità, validità e tutela giudiziaria di ogni altra parte del Contratto non ne saranno in alcun modo affette o limitate. Le Parti si impegnano a sostituire ogni clausola illegale, invalida o priva di tutela giudiziaria con una corrispondente clausola che sia legale, valida e tutelata giudiziariamente, che risulti il più vicino possibile per intento economico a quella invalida.
- 24.3 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 24.4 Il Compratore dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 di cui all'Allegato 3.

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

12 maggio 2010

Il Venditore



Handwritten signature of Francesco Giunti, consisting of a stylized 'F' and 'G' followed by a horizontal line.

Francesco Giunti
Executive Vice President
of Portfolio & Risk Management
and Regulatory Affairs

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONI DEL COMPRATORE (in forma leggibile) – Pagina 1 di 2

Data: _____

Riferimenti del Compratore

Ragione sociale:

Indirizzo legale:

Nome del legale rappresentante o del procuratore abilitato:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Codice accisa:

Dichiarazione IVA (se rilevante, allegare l'Allegato 2 del Contratto):

Riferimenti bancari (facoltativo)

Indirizzi operativi:

Indirizzo

Riferimento Commerciale: [Nominativo] -
e-mail:

Tel.: [.....]

Fax:

Riferimento Nomine PSV: [Nominativo] -
e-mail:

Tel.: [.....]

Fax:

Riferimento Fatturazione: [Nominativo] -
e-mail:

Tel.: [.....]

Fax:



ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONI DEL COMPRATORE (in forma leggibile) – Pagina 2 di 2

Il Compratore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente (i) il Regolamento P-GAS e le relative disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) e (ii) le condizioni di somministrazione del Venditore, regolate dai contratti di somministrazione gas relativi al prodotto Mensile "m" del 6 maggio 2010 (Contratto Mensile) e al Prodotto Anno Gas 2010 del 12 maggio 2010 (Contratto Annuale) pubblicati su P-GAS, e accetta irrevocabilmente di acquistare i lotti offerti dal Venditore al prezzo e per le quantità che risulteranno dalle transazioni eseguite e concluse per mezzo di P-GAS, relative al Prodotto Anno Gas 2010 e/o al prodotto Mensile "m", secondo il Regolamento P-GAS e secondo i rispettivi Contratto Mensile e Contratto Annuale.

Timbro e firma del Compratore

Accettazione delle clausole vessatorie del Contratto Annuale

Il Compratore, avendo incondizionatamente accettato e conoscendo le condizioni di somministrazione del Venditore, approva specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole del Contratto del 12 maggio 2010:

6 (Dichiarazioni e obblighi); 7 (Quantità); 9 (Nomine); 11 (Qualità); 12 (Default e rimedi); 13 (Fatturazione e pagamento); 14 (Diritti e tributi); 15 (Forza Maggiore); 16 (Sospensione della somministrazione); 17 (Scioglimento anticipato del Contratto); 18 (Cessione); 19 (Confidenzialità); 20 (Legge applicabile e foro competente); 21 (Responsabilità delle Parti); 23 (Garanzie); 24 (Varie).

Timbro e firma del Compratore

Accettazione delle clausole vessatorie del Contratto Mensile

Il Compratore, avendo incondizionatamente accettato e conoscendo le condizioni di somministrazione del Venditore, approva specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole del Contratto Mensile del 6 maggio 2010:

6 (Dichiarazioni e obblighi); 7 (Quantità); 9 (Nomine); 11 (Qualità); 12 (Default e rimedi); 13 (Fatturazione e pagamento); 14 (Diritti e tributi); 15 (Forza Maggiore); 16 (Sospensione della somministrazione); 17 (Scioglimento anticipato del Contratto); 18 (Cessione); 19 (Confidenzialità); 20 (Legge applicabile e foro competente); 21 (Responsabilità delle Parti); 23 (Varie).

Timbro e firma del Compratore



ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE IVA

[su carta intestata Compratore]

Indirizzo Venditore

Data: _____

Il sottoscritto, in qualità di [procuratore o soggetto munito dei necessari poteri] di [ragione sociale del Compratore]

- dichiara e conferma che la società sopra menzionata (completare)

ha stabile organizzazione in	all'indirizzo	Numero IVA
[inserire Paese]	[inserire indirizzo]	[inserire numero IVA]

- e la società sopra menzionata

(selezionare con una croce la risposta applicabile)

è un "taxable dealer"	acquista per proprio consumo	non sta comprando attraverso una stabile organizzazione

Solo in caso la fornitura o i servizi riguardino una stabile organizzazione per la quale il gas o i servizi sono forniti, si prega di compilare la seguente parte che il Venditore utilizzerà ai fini della fatturazione.

- la società sta comprando attraverso una stabile organizzazione (completare)

stabilita in	all'indirizzo	Numero IVA
[inserire Paese]	[inserire indirizzo]	[inserire numero IVA]

Firmato: _____



ALLEGATO 3 – INFORMATIVA PRIVACY

Tutela dati personali

Ai fini della gestione del Contratto, dovranno essere raccolti, presso il Venditore o presso terzi, e trattati dati personali relativi al Compratore, compresi i dati relativi ai suoi dipendenti.

A tal fine il Venditore, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") informa il Compratore che i dati da questo comunicati o altrimenti acquisiti verranno trattati per consentire la corretta gestione ed esecuzione normativa, tecnica ed economica del Contratto e l'adempimento degli eventuali obblighi legali connessi.

Il conferimento dei dati personali è necessario, senza di esso non potrà essere stipulato ed eseguito il Contratto e il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato. Il Venditore è inoltre abilitato a trattare i dati senza consenso del Compratore nei casi previsti dall'art. 24 del Codice.

Il trattamento dei dati personali come sopra ricevuti, avverrà per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali.

I suddetti dati verranno "trattati" presso il Venditore, nel senso stabilito dall'art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, manualmente e/o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o comunque elettronici da parte di soggetti opportunamente nominati Incaricati del Trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice. Le unità aziendali preposte alla gestione del Contratto provvederanno a tutte le operazioni necessarie allo scopo attraverso l'inserimento dei dati stessi in banche dati informatizzate e/o cartacee.

I dati raccolti secondo le modalità sopraindicate potranno essere comunicati alle società di auditing/revisione e/o a consulenti esterni nonché a soggetti terzi, quali ad es. Pubbliche Autorità o società incaricate di svolgere attività connesse o strumentali all'esecuzione del Contratto, in qualità di autonomi Titolari o di Responsabili del Trattamento, in ogni caso limitatamente al perseguimento delle finalità sopra indicate.

Il Titolare del Trattamento è il Venditore, con sede legale in P.le E. Mattei 1, 00144, Roma e uffici della Divisione Gas & Power in Piazza Vanoni 1, 20097, San Donato Milanese (MI). Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Responsabile Dr. Francesco Giunti – Executive Vice President of Portfolio & Risk Management and Regulatory Affairs, domiciliato come sopra presso la Divisione Gas & Power, o chi dovesse successivamente subentrargli nella funzione.

Il Compratore potrà rivolgersi allo stesso Responsabile sopra citato al fine di conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, nonché per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 7 del Codice).



ALLEGATO 4 – FAC SIMILE GARANZIA

GARANZIA BANCARIA

Premesso che

1. dalla somministrazione di gas da Eni S.p.A. alla società con sede legale in C.F..... e P.I. derivano e deriveranno obblighi, regolati dal contratto di somministrazione di gas tra Eni S.p.A. (Venditore) e la società..... (Compratore) relativo al Prodotto Anno Gas 2010 su P-GAS – versione 1.0 - del 12 maggio 2010;

2. a garanzia degli obblighi di cui al superiore punto 1) il Compratore deve consegnare al Venditore, una garanzia a prima richiesta emessa da una banca avente la sua sede legale o proprie filiali in un paese dell'Unione Europea, o una banca avente un rating creditizio Standard & Poor's non inferiore a BBB+ o Moody's Investors Service inc. non inferiore a Baa1, per l'importo di Euro XXXXXX (euro XXXXXX/00);

Tanto premesso

A. La sottoscritta Banca(Garante) iscritta all'Albo delle Banche al n° in persona di nato a, in forza di procura in data..... atto notaio Rep. Racc. registrata a il al n°, si costituisce, a norma degli artt.1936 e segg. c.c., Garante per tutti gli obblighi derivanti, a carico del Compratore, dalla suddetta somministrazione di gas ed in particolare anche per l'obbligo di pagamento del corrispettivo, degli interessi per il ritardato pagamento dello stesso, nonché degli importi eventualmente dovuti a titolo di penale.

B. La presente Garanzia è valida ed operante dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 e si intenderà automaticamente e definitivamente estinta e priva di efficacia, qualora entro il 31 dicembre 2011 non sia pervenuta al Garante alcuna richiesta scritta di pagamento.

La presente Garanzia garantisce tutti gli obblighi di cui al superiore punto 1), sorti nel periodo dal 1° ottobre 2010 fino al 31 dicembre 2011.

C. Il sottoscritto Garante si impegna, su semplice Vostra richiesta ed ogni eccezione rimossa, a versarVi immediatamente, senza cioè che codesto Venditore sia tenuto a motivare la richiesta stessa, tutte le somme che sarete a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro (*importo in lettere*).



D. Il sottoscritto Garante rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1944 2° comma, 1945, 1955 e 1957 c.c.

E. La presente Garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo come riportato alla precedente lettera C.

F. La presente Garanzia sarà valida ed operante anche nei confronti di Vostri successori od aventi causa a qualsiasi titolo.

G. Per eventuali controversie riguardanti la presente Garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

data e luogo

TIMBRO E FIRMA DEL GARANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente i superiori punti: B) termini di validità della garanzia; C) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni; D) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1944 2° comma, 1945, 1955 e 1957 c.c.; F) validità della garanzia anche verso i successori o aventi causa a qualsiasi titolo G) Foro Competente in via esclusiva: Milano

TIMBRO E FIRMA DEL GARANTE

